

## IVA

---

### **Acquisto software online dall'estero: trattamento Iva ed esterometro**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

L'**acquisto di un software online** può comportare la materiale consegna fisica del prodotto su supporto fisico o il semplice invio di un link per il *download* del programma, scaricabile direttamente via internet.

Ai fini Iva, nel primo caso si tratta di un **acquisto di beni** (commercio elettronico indiretto) mentre nella seconda ipotesi rientriamo nelle **prestazioni di servizi** (commercio elettronico diretto).

Analizziamo le ipotesi di acquisto di un software da fornitori Ue o extra-Ue e i conseguenti risvolti ai fini della **compilazione delle operazioni transfrontaliere** (c.d. esterometro).

In caso di vendita effettuata da una società stabilita in un **altro Stato Ue con consegna fisica del bene**, la fattura relativa all'acquisto intracomunitario di beni deve essere **numerata e integrata** dal cessionario nazionale, con doppia registrazione nel registro Iva delle vendite e degli acquisti, ai sensi dell'[articolo 46 D.L. 331/1993](#).

La **fattura del fornitore** deve pervenire **entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (inizio trasporto o spedizione del bene); diversamente, il cessionario residente deve emettere un'autofattura per regolarizzare l'operazione (entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) a norma dell'[articolo 46 D.L. 331/1993](#).

In ottica di **esterometro**, l'operazione deve essere riepilogata nel blocco delle **operazioni passive DTR** compilando i campi "Tipo documento" e "Natura operazione", rispettivamente, con **TD10** (acquisti intracomunitari di beni) e **N6 (reverse charge)**, oltre ai campi **"Aliquota"** e **"Imposta"**.

Le specifiche tecniche del 30 aprile 2018, aggiornate alla versione 1.3 del 21 dicembre 2018, prevedono inoltre la compilazione del campo "Data" che equivale alla **data di registrazione del documento** comprovante l'acquisto.

Qualora, invece, si rientri nell'ambito del **commercio elettronico diretto** – acquisto di un **software scaricato dal web** – occorre comunque applicare il **reverse charge numerando e integrando la fattura di acquisto**, con **doppia registrazione nel registro Iva vendite e in quello**

degli acquisti.

Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere tale acquisto deve essere riepilogato nei dati delle fatture ricevute – DTR – compilando il campo “Tipo documento” con il valore **TD11** e “Natura operazione” **N6**, oltre ai campi “**Aliquota**” e “**Imposta**”.

Nel tracciato xml dell’esterometro è presente anche il campo “Numero”, che equivale al **progressivo del documento attribuito dal prestatore** (o cedente).

Sul punto ricordiamo quanto chiarito in precedenza dall’Agenzia delle entrate, con riferimento allo spesometro (adempimento analogo all’esterometro in termini di tracciato xml): *“poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del Dpr 633/1972, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve – in luogo di esso – valorizzare il campo del tracciato con il valore 0”*.

Diverso è il caso degli acquisti da **fornitori extra-comunitari**: se si acquista il *software* da un operatore extra-Ue con consegna fisica del bene, l’operazione sarà **oggetto di formalità doganali** e il cessionario dovrà:

- annotare nel registro Iva degli acquisti la **bolletta doganale di importazione**,
- **non inserire l’operazione nell’esterometro** (esclusione prevista dall’[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#)).

Qualora la compravendita si concluda utilizzando esclusivamente i canali *online* (senza consegna fisica del bene) rientriamo nuovamente nel novero delle **prestazioni di servizio generiche**, per le quali il committente nazionale deve emettere **autofattura**, ai sensi dell’[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

L’operazione, in questo caso, deve essere riepilogata nell’esterometro riportando il codice **TD01** nel campo “Tipo documento”, sempre con “Natura operazione” **N6**, oltre ai campi “**Aliquota**” e “**Imposta**”.

L’autofattura deve essere emessa entro **il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione** (ultimazione della prestazione o pagamento se precedente) e registrata con riferimento al mese di effettuazione; se non si conosce il momento di ultimazione della prestazione, il ricevimento della fattura estera può essere indice di **effettuazione dell’operazione**.

Si ricorda, infine, che il fornitore extracomunitario potrebbe essere titolare di un **codice Iva EU**. Questo codice viene rilasciato ai fornitori soggetti passivi extracomunitari che ne facciano richiesta per l’applicazione dell’Iva a destinazione nei confronti di **consumatori finali europei** – operazioni B2C - ad esempio, per la fornitura dei servizi elettronici.

Infatti, il prestatore extracomunitario può aver deciso di **identificarsi in qualunque Stato**

**membro**; lo Stato prescelto assegna al soggetto passivo un numero individuale di identificazione Iva, utilizzando il **formato “EUxxxxyyyz”**.

Tale codice Iva EU **non deve essere utilizzato per le operazioni effettuate verso controparti italiane soggetti passivi d'imposta**; in altri termini, ai fini della registrazione dell'operazione, il committente nazionale deve ricevere una **fattura senza Iva**, provvedendo all'**emissione di un'autofattura**.

Seminario di specializzazione

## REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)